



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**SERVIZIO
SCUOLA DI MEDICINA**

Anno 2026

Tit. VII

Cl. 16

Fasc. 2025-VII/16.

N. Allegati 2

Rif.

pc/MB/ELT/FAR

Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 nei corsi di Laurea della Scuola di Medicina, a.a 2025/2026 secondo semestre - SMED25-020

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA

Visto:

- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, in particolare l'art. 23;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e in particolare l'art. 6, comma 3, relativo all'affidamento di insegnamenti nei corsi di laurea di area sanitaria previsti dall'ordinamento didattico universitario;
- il Regolamento UE 2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation);

Richiamato:

- lo Statuto di Ateneo e in particolare gli articoli 40, 43 e 46;
- il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010;
- il Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente e tecnico amministrativo dell'Ateneo;
- il Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Scuola di Medicina;
- le deliberazioni del Senato Accademico del 21 marzo 2013, rep. n. 46 e del 29 ottobre 2013, rep. n. 135 di approvazione della ripartizione delle competenze tra i Corsi di studio, Scuola di Medicina e Dipartimenti;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2017, rep. n. 22 che stabilisce, fino a disposizione contraria, i parametri economici degli incarichi di insegnamento di didattica ufficiale e integrativa, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010, conferiti a titolo oneroso;
- il DR 23 marzo 2020, rep. n. 226, con il quale sono state stabilite le linee di indirizzo, a decorrere dall'a.a. 2020/2021, per la definizione dell'offerta formativa





- programmata ed erogata dei corsi di studio dell'Ateneo, ratificato nella seduta del Senato Accademico del 22 aprile 2020, con deliberazione rep. n. 30/2020;
- la deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina del 5 maggio 2025, rep. n. 37 di approvazione per ogni corso di studi triennale e magistrale dei piani della didattica programmata ed erogata dell'a.a. 2025/2026 e di assegnazione del carico didattico ai professori e ricercatori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;
 - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2025, rep. n. 131 con cui, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 20 maggio 2025, è stata approvata l'offerta formativa di Ateneo per l'a.a. 2025/2026 per i corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, Schede SUA-CdS e Regolamenti didattici;
 - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2025, rep. n. 132 con cui è stata approvata l'assegnazione complessiva e definitiva del Fondo esigenze didattiche per i conferimenti di insegnamenti a titolo oneroso da attribuire da parte delle strutture per l'erogazione dell'offerta formativa per l'a.a. 2025/2026;
 - la deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina del 17 novembre 2025, rep. n. 83/2025 di dichiarazione di vacanza degli insegnamenti ufficiali del secondo semestre, a seguito dell'esito negativo della concertazione tra la Scuola e i Dipartimenti per verificare la disponibilità di personale interno all'Ateneo ai fini della copertura dei suddetti insegnamenti;
 - la deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina del 17 novembre 2025, rep. n. 93/2025 di approvazione dell'emanazione, per le attività rimaste vacanti, dei bandi di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di insegnamento del secondo semestre dell'anno accademico 2025/2026;

Accertato che gli incarichi a titolo retribuito per gli insegnamenti relativi alla didattica ufficiale da attivare per l'a.a. 2025/2026, indicati nel bando di selezione in oggetto, trovano copertura a carico del "PROGETTO FED_2025/2026" del budget universitario 2025;

Considerato che il ricorso allo strumento contrattuale o all'affidamento di attività didattiche a personale esterno all'Ateneo è possibile esclusivamente nel caso in cui i professori e i ricercatori interni abbiano assolto ai propri doveri istituzionali e siano impossibilitati a coprire gli insegnamenti vacanti, nel rispetto delle norme in materia di stato giuridico e del Regolamento di Ateneo sulla disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento;

Considerato opportuno:

- procedere alla copertura degli insegnamenti ufficiali vacanti nell'ambito dell'offerta formativa dell'anno accademico 2025/2026 - II semestre, sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola, per far fronte a specifiche esigenze didattiche che non è stato possibile soddisfare con personale interno all'Ateneo;
- ricorrere ad una selezione pubblica per titoli comparativi per la copertura degli insegnamenti rimasti vacanti in tempo utile per garantire l'avvio delle attività didattiche programmate;

DECRETA





1. di indire la procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di insegnamento di didattica ufficiale per l'a.a. 2025/2026, secondo semestre nei corsi di laurea della Scuola di Medicina, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010, come da allegato 1 al presente decreto;
2. di imputare la spesa prevista sul Fondo esigenze didattiche di Ateneo "PROGETTO FED_2025/2026" del budget universitario 2025 attribuito alla Scuola di Medicina dal Consiglio di Amministrazione;
3. di incaricare il Servizio Scuola di Medicina dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti della Scuola.
Varese, *data della firma digitale*

Il Presidente della Scuola di Medicina
Prof.ssa Francesca Angela Rovera
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Mariateresa Balsemin - tel. 0332 39 7001 - e-mail: mariateresa.balsemin@uninsubria.it

Allegato 1



Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA)- Italia
Tel. +39 0332-397000; +39 0332-397001
Email: scuola.medicina@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120



Bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 nei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Medicina, a.a 2025/2026 secondo semestre - SMED25-020

Termine di presentazione delle domande di partecipazione: **venerdì 20 marzo 2026, ore 12:00**

Art. 1 – SELEZIONE PUBBLICA

È indetta una selezione pubblica per la copertura, per l'a.a 2025/2026 – II semestre, degli insegnamenti di didattica ufficiale vacanti nei corsi di studio della Scuola di Medicina riportati nell'elenco insegnamenti al presente allegato.

Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda:

- a) professori e ricercatori universitari di altre Università, assistenti del ruolo ad esaurimento e tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 341/1990, nonché professori incaricati stabilizzati. I suddetti incarichi sono conferiti mediante affidamento con Decreto del Rettore.
- b) personale dipendente delle Strutture Sanitarie accreditate dalla Regione Lombardia e convenzionate con l'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502, (*“Allegato – Elenco strutture convenzionate per la formazione dei Corsi di Studio della Scuola di Medicina”*), in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali nell'ambito della disciplina per cui è bandito ciascun insegnamento. I suddetti incarichi sono conferiti senza oneri a carico dell'Università, previo nulla-osta da parte del Direttore Generale o suo delegato della Struttura Sanitaria di appartenenza, mediante conferimento dell'incarico da parte del Presidente della Scuola.
- c) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali che abbiano conseguito la Laurea Magistrale/Laurea Specialistica/Laurea vecchio ordinamento ante D.M. n. 509/1999 o titolo di studio superiore coerente con ciascun insegnamento come indicato nelle tabelle di dettaglio (alla voce Ulteriori requisiti). I suddetti incarichi sono conferiti mediante contratto di diritto privato.
- d) per determinati insegnamenti indicati nelle tabelle di dettaglio (alla voce Ulteriori requisiti), è ammessa la partecipazione di soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, idonea allo svolgimento dell'incarico medesimo e derivante anche da percorsi completi e formalmente definiti dall'ordinamento professionale di riferimento. I suddetti incarichi sono conferiti mediante contratto di diritto privato.
- e) Lettori di madrelingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 382/1980 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla Legge n. 236/1995 per la copertura di insegnamenti di lingua straniera.

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa, come parte integrante del progetto formativo, possono svolgere attività didattico-integrativa a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge n. 210/1998, previo parere del Collegio dei Docenti, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.M. n. 226/2021.





I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Non possono presentare domanda:

- gli iscritti nelle Scuole di Specializzazione;
- gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca, con o senza borsa, poiché, come parte integrante del progetto formativo, possono svolgere attività didattica sussidiaria o integrativa senza oneri, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge n. 210/1998 ad esclusione dei dottorandi che hanno concluso il ciclo di dottorato e sono in attesa esclusivamente della discussione pubblica della tesi di dottorato; il personale docente universitario in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980;
- i titolari di contratti di ricerca, conferiti ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento dell'attività didattica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso l'Università degli Studi dell'Insubria con diritto alla pensione anticipata di anzianità ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge n. 724/1994;
- coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso altra Pubblica Amministrazione, con diritto alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con l'Università degli Studi dell'Insubria rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio presso l'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge n. 724/1994.

L'Amministrazione universitaria garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione indirizzata al Presidente della Scuola, dovrà pervenire **entro e non oltre il giorno venerdì 20 marzo 2026, esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it>

Al riguardo i candidati sono invitati a consultare la guida illustrata sulla modalità di compilazione della domanda al medesimo link, pubblicata anche alla pagina concorsuale del sito internet istituzionale di Ateneo.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema e inserire tutti i dati richiesti per la presentazione della domanda e degli allegati in formato pdf. È prevista la facoltà di accesso alla piattaforma PICA anche mediante credenziali **SPID/CIE** (in questo caso il sistema non richiederà di firmare la domanda prima di presentarla).

Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.





Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza, così da poterla modificare e/o integrare; il/la candidato/a deve compilare la domanda per la procedura concorsuale di interesse individuata dal codice indicato al precedente articolo 1.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Una volta presentata la domanda e ricevuto la mail di conferma, non sarà più possibile accedere a tale domanda per modificarla, ma sarà solamente possibile ritirarla entro il termine di presentazione delle domande, cliccando nella pagina iniziale (cruscotto) il tasto “Ritira/Withdraw”. Eventualmente il/la candidato/a potrà presentare una nuova domanda entro i termini stabiliti.

Allo scadere del termine utile stabilito, il sistema non permetterà più la presentazione e il conseguente invio della domanda telematica e, qualora il sistema lo consentisse, tale domanda non verrà accettata anche se depositata in stato di bozza.

La presentazione della domanda di partecipazione, nel caso in cui il/la candidato/a non acceda tramite SPID, dovrà essere perfezionata e conclusa secondo una delle seguenti modalità:

Firma il documento sul server ConFirma

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma. Dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato.

Firma digitalmente il documento sul proprio dispositivo elettronico

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.

Firma il documento manualmente

Per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il PDF del documento sul proprio computer, stamparlo, firmarlo manualmente, effettuarne la scansione integrale in un file PDF e caricare quest'ultimo sul sito unitamente a copia del documento di identità in corso di validità. La copia del documento d'identità non è necessaria se è stata precedentemente inserita nel sistema tra gli allegati alla domanda. I documenti che riportano una firma scansionata e incollata e che non sono la scansione di un documento firmato in maniera autografa in originale, saranno considerati privi di sottoscrizione e quindi non ammissibili.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Il servizio potrebbe subire momentanee sospensioni di carattere tecnico non dipendenti dall'Ateneo. Per le segnalazioni di problemi esclusivamente tecnici contattare direttamente il supporto tecnico, i cui riferimenti sono presenti nella home page di Pica in fondo alla pagina una volta selezionata l'Università di interesse.

Nella domanda, il candidato dovrà indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, la residenza ed il recapito che elegge ai fini del concorso, nonché un recapito telefonico, di posta elettronica e/o **PEC** (scelta consigliata). Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Scuola di Medicina - Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese a mezzo PEC ateneo@pec.uninsubria.it o e-mail scuola.medicina@uninsubria.it.





L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato dovrà compilare la domanda di ammissione in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica e deve, obbligatoriamente, dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) la cittadinanza posseduta;
- 2) il godimento dei diritti civili e politici;
- 3) di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previsti dall'art. 2 del presente bando;
- 4) i titoli che ritiene utili ai fini della selezione;
- 5) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- 6) se cittadino italiano: il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, precisando ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- 7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani nati fino al 1985);
- 8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- 9) il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura, se diverso dalla residenza, nonché un recapito telefonico, di posta elettronica e/o **PEC** (scelta consigliata);
- 10) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università degli Studi dell'Insubria per lo svolgimento dell'incarico didattico da svolgere;
- 11) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento dell'attività didattica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- 12) di non superare il limite massimo retributivo a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L. n. 66/2014 convertito con L. n. 89/2014, rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 68, della Legge n. 234/2021;
- 13) se soggetto pensionato: la tipologia di pensione in godimento - vecchiaia o anzianità - ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 724/1994.





Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire successivamente alla presentazione della domanda di ammissione dovrà essere tempestivamente comunicata alla segreteria didattica della Scuola di Medicina.

Il candidato deve, altresì, allegare obbligatoriamente alla domanda di ammissione presentata nella piattaforma informatica:

- a) copia fronte – retro di un documento di identità in corso di validità;
- b) copia fronte – retro del codice fiscale;
- c) curriculum vitae in formato PDF, non superiore a 1 MB, privo di dati eccedenti (quali: fotografia, data e luogo di nascita, codice fiscale, nazionalità, residenza, recapito telefonico, indirizzo posta elettronica privata, firma autografa) e non pertinenti per la pubblicazione on line nel sito web istituzionale - “Amministrazione Trasparente” - ai fini della tutela dei dati personali;
- d) se soggetto pensionato: copia della determina dell'Ente previdenziale di conferimento della pensione in godimento;
- e) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 relativa all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università degli Studi dell'Insubria per lo svolgimento dell'incarico;
- f) le pubblicazioni scientifiche che il candidato ritiene utili ai fini della selezione **nel limite massimo indicato all'allegato A al bando.**
- g) se dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni: autorizzazione **preventiva allo svolgimento dell'incarico rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza nel rispetto della normativa vigente ovvero** copia della richiesta di autorizzazione presentata all'ente di appartenenza ovvero dichiarare **che l'attività di insegnamento non è soggetta al regime autorizzatorio** da parte dell'ente di appartenenza.

Gli incarichi al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo devono essere svolti esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, previa autorizzazione del Direttore Generale nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 11 del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente e tecnico amministrativo emanato con D.R. n. 375/2024.

Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando né è consentito il riferimento a documentazione presentata presso questa o altre amministrazioni o allegata alla domanda di partecipazione ad altra selezione.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 non è possibile presentare certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i certificati devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Non verranno valutati i titoli presentati con modalità differenti.

Il candidato che rilasci dichiarazioni mendaci è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).





Art. 4 – TITOLI E PUBBLICAZIONI

La documentazione, i titoli e le pubblicazioni che i candidati intendono presentare devono essere inviati esclusivamente in formato elettronico pdf non modificabile unitamente alla domanda telematica di ammissione entro il termine stabilito dal presente avviso di selezione.

I titoli che il candidato intende presentare in quanto ritenuti utili per la valutazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte. Il candidato che intende presentare una pubblicazione che eccede lo spazio consentito può suddividere la stessa in più parti rispettando il numero progressivo indicato nell'elenco (es. pubblicazione n. x, titolo – parte I, pubblicazione n. x, titolo – parte II etc...).

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono far valere ai fini della procedura devono essere inserite nel sistema in ordine progressivo **nel rispetto del limite massimo se previsto.**

In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, eventualmente indicato (Allegato A), la Commissione Giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine di inserimento nella domanda telematica, fino alla concorrenza del limite stabilito.

È onere del candidato, accertarsi prima del perfezionamento della domanda, di aver caricato i titoli e le pubblicazioni verificando l'apposita sezione ad essi dedicata.

Non verranno valutati i titoli presentati con modalità differenti.

I cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea devono produrre i titoli e le pubblicazioni in copia dichiarata conforme all'originale oppure, per i soli titoli, dichiarandone il possesso mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative, ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia devono produrre i titoli e le pubblicazioni in copia dichiarata conforme all'originale oppure, per i soli titoli, utilizzando le dichiarazioni di cui agli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Per tutti gli altri stati, fatti o qualità personali dovrà essere prodotto il documento.

I cittadini extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui sopra, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

I cittadini extracomunitari devono produrre, su richiesta dell'Amministrazione, titoli e certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato extra UE, legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera, diversa da francese, inglese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 comma 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.





Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine che, se diversa da italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle citate lingue. I testi tradotti devono essere presentati insieme con il testo in lingua originale.

Per le selezioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli richiedendo i documenti originali da cui sono stati tratti i pdf presentati nella domanda telematica.

Art. 5 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

I candidati sono ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla partecipazione alla selezione:

1. la domanda inviata con modalità diversa e/o oltre il termine indicati all'art. 3 del bando;
2. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, secondo le modalità previste all'art. 3 del bando, ad eccezione di chi effettua l'autenticazione tramite SPID;
3. la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del Bando;
4. la mancanza della copia del documento di identità in corso di validità essendo elemento essenziale per la validità della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
5. la sussistenza di situazioni di incompatibilità;
6. l'indicazione non univoca dell'insegnamento per il quale si richiede l'ammissione, salvo che la mancanza non sia facilmente e tempestivamente sanabile.
7. L'esclusione è disposta in qualunque momento con provvedimento motivato del Presidente della Scuola ed è comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Art. 6 – PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

La procedura di selezione consiste in una valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati da parte di apposita Commissione, composta da almeno tre massimo cinque membri scelti tra i professori e i ricercatori di Ateneo, nominata dal Presidente della Scuola successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Qualora ritenuto opportuno, il Presidente della Scuola può nominare più Commissioni per la medesima procedura di selezione.

La Commissione ha il compito di verificare la congruenza della qualificazione scientifica e professionale dei candidati con l'insegnamento da svolgere e con il settore scientifico disciplinare con riferimento ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche, alle esperienze didattiche e professionali presentati secondo le forme e le modalità indicate nell'art. 3 del presente bando.

La Commissione ha a disposizione 100 punti da attribuire a ciascun candidato in relazione ai titoli valutabili sulla base dei criteri e dei parametri specificati **nell'allegato A** al presente bando. **Il candidato per essere dichiarato idoneo deve raggiungere il punteggio minimo corrispondente a 30 punti.**

Sulla base dei criteri generali stabiliti dal bando, ciascuna Commissione definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione dei candidati. La Commissione dopo avere attribuito un





punteggio per ciascuno dei criteri, effettua la valutazione comparativa dei candidati risultati idonei sulla base della graduatoria derivante dai punteggi assegnati.

Ferma restando l'idoneità dei candidati, l'incarico verrà assegnato secondo il seguente ordine di priorità:

1. professori e ricercatori in servizio presso altri Atenei;
2. dipendenti delle Strutture Sanitarie accreditate dalla Regione Lombardia e convenzionate con l'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502;
3. soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Sarà data particolare rilevanza alla specializzazione e alla qualificazione professionale per insegnamenti professionalizzanti e/o per attività a carattere prevalentemente tecnico-pratico.

Ai fini dell'attribuzione dei contratti a soggetti di cui al precedente punto 3, costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, comma 3 lettera n), della Legge n. 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, ove non indicato nella tabella di dettaglio "Elenco insegnamenti" alla voce "Ulteriori requisiti".

In caso di partecipazione di un unico candidato la Commissione deve valutarne l'idoneità.

Il Consiglio della Scuola, preso atto dei lavori della Commissione, adotta la deliberazione di attribuzione dell'incarico e la trasmette all'unità organizzativa responsabile per la redazione del provvedimento di conferimento.

La graduatoria è valida solo per l'anno accademico di riferimento e, in caso di rinuncia del vincitore, la Scuola può formulare una nuova proposta di conferimento dell'incarico secondo l'ordine della graduatoria stessa.

All'esito della selezione è data pubblicità nel sito web istituzionale, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 7 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La Commissione conclude i lavori entro 45 giorni dalla data del decreto di nomina.

Nel caso in cui il Presidente della Scuola riscontri irregolarità, rinvia gli atti alla Commissione con provvedimento motivato assegnandole un nuovo termine per provvedere alla loro regolarizzazione.

Art. 8 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Gli incarichi sono conferiti:

- a) mediante affidamento con decreto del Rettore ai professori e ricercatori universitari;
- b) lettera di incarico del Presidente della Scuola ai dipendenti di enti convenzionati di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992;
- c) mediante contratto di diritto privato ai soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. L'incaricato sarà formalmente invitato dall'Ufficio Contratti di insegnamento e di ricerca a sottoscrivere il contratto di lavoro, preferibilmente in formato digitale, prima dell'inizio delle lezioni e a trasmettere la dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti privati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, prevista dall'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 33/2013.





L'incarico ha validità per l'a.a. 2025/2026 e può essere rinnovato annualmente per un periodo massimo che, incluso il primo conferimento, non superi i cinque anni, previa valutazione positiva della Scuola sull'attività svolta nell'anno accademico precedente, che tiene conto anche dell'assolvimento del dovere di autocertificazione dell'attività svolta e dei risultati della valutazione da parte degli studenti, nonché della copertura finanziaria.

I predetti incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Nel caso in cui le disposizioni dell'Amministrazione di appartenenza dei candidati prevedano il rilascio dell'autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'incarico di insegnamento per il quale si partecipa alla procedura di selezione, i candidati devono presentare la prescritta autorizzazione per l'adozione del provvedimento di conferimento e comunque prima dell'inizio dell'attività didattica per legittimare lo svolgimento dell'attività extraistituzionale.

L'Università adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 165/2001, e agli obblighi di pubblicazione nel sito web istituzionale, ai sensi degli articoli 15 e 18 del D. Lgs.n.33/2013.

Art. 9 – DOVERI DEGLI INCARICATI

I soggetti selezionati per lo svolgimento dell'incarico dovranno espletare l'incarico personalmente, nel rispetto del calendario delle attività stabilite dalla struttura competente per lo svolgimento dell'attività. In caso di insegnamenti integrativi alla didattica ufficiale, i soggetti individuati dovranno coordinarsi con il titolare dell'insegnamento ufficiale o col Presidente del Corso di Studio o col Coordinatore del Corso di Studio di riferimento dell'attività di didattica integrativa.

Ai fini dell'emissione del provvedimento di conferimento, sono tenuti a consegnare alla segreteria didattica della Scuola, nei tempi e nelle modalità indicate con apposita nota del Presidente della Scuola, la documentazione di rito necessaria ai fini del conferimento e dello svolgimento dell'attività didattica.

Oltre alle ore di didattica frontale previste per ciascun insegnamento, l'impegno richiesto ai titolari di insegnamenti ufficiali prevede lo svolgimento di tutte le attività didattiche previste, nel rispetto del calendario delle attività stabilite dalla struttura competente, il ricevimento e l'assistenza agli studenti, la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto per tutte le sessioni dell'anno accademico per il quale l'incarico è conferito ed alle commissioni per il conseguimento del titolo di studio.

Oltre alle ore di didattica previste dall'incarico, l'impegno richiesto ai titolari di insegnamenti di didattica integrativa, prevede attività di assistenza agli studenti, nonché, eventualmente, la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto, in qualità di cultore della materia, a seguito di nomina del Direttore di Dipartimento.

Nel caso in cui all'avvio del corso si constati la mancata iscrizione di studenti all'insegnamento conferito, il titolare dell'incarico è tenuto a segnalarlo tempestivamente alla struttura didattica di riferimento che ne darà opportuna comunicazione a chi di interesse e si raccorderà con gli Uffici coinvolti.

I professori a contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della Legge n. 240/2010, possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e progetti di ricerca delle Università senza oneri aggiuntivi. Possono svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non arrechino pregiudizio all'Ateneo.





Il soggetto incaricato è tenuto a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato, emanato con decreto rettorale del 30 settembre 2020, n. 656 modificato da ultimo con D.R. Rep. n. 58/2024.

I titolari di incarichi sono tenuti ad annotare lo svolgimento della propria attività didattica autocertificandola attraverso la compilazione del registro delle lezioni che, al termine delle attività, deve essere trasmesso alla Scuola per l'apposizione del visto del Presidente che verifica l'assolvimento dell'attività assegnata.

Art. 10 – COMPENSO

Il compenso indicato per ciascun insegnamento (nella tabella di dettaglio alla voce Compenso*), ove previsto, è comprensivo degli oneri a carico del percipiente. Le ritenute fiscali, previdenziali e assicurative cui verranno assoggettati i compensi saranno quelle vigenti al momento della liquidazione del compenso dovuto.

Il compenso dovuto verrà corrisposto in un'unica soluzione al termine del corso ed è comunque subordinato alla consegna al Presidente della Scuola della seguente documentazione:

- registro delle lezioni con valore di autocertificazione;
- dichiarazioni dati fiscali necessari per la liquidazione del compenso.

Nel caso in cui sia svolto un numero di ore inferiori a quelle previste, il compenso è rideterminato in base alle ore effettivamente svolte.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi delle Leggi in materia di protezione dei dati personali, intendendosi con tale termine (i) il Regolamento EU 2016/679 “GDPR” (ii) il D.Lgs 196/2003, come emendato dal D.lgs 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, (iii) le linee guida e i provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e infine (iv) le linee guida e i provvedimenti applicabili del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali (“EDPB”, ex Gruppo di lavoro Art. 29) Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi dell'Insubria. I dati personali forniti in occasione della partecipazione al bando sono trattati esclusivamente per la gestione e la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali e per assolvere gli obblighi di legge e regolamentari, quali quelli fiscali, contabili e retributivi. I dati sono trattati in formato prevalentemente elettronico, da parte del personale di segreteria ed amministrazione debitamente istruito e formato. L'Università adotta misure di sicurezza in linea con quanto richiesto dalla normativa, applicando misure idonee a proteggere in modo adeguato anche eventuali categorie particolari di dati o relativi a condanne penali o reati, qualora conferiti. I dati non sono comunicati a terzi né sono trasferiti fuori dall'Unione Europea. L'Università si avvale di fornitori di servizi informatici per la gestione dei propri sistemi, che agiscono su incarico della stessa nella gestione dei servizi di assistenza, nonché di professionisti esterni per alcune attività di carattere contabile e fiscale. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra indicate e per l'assolvimento degli obblighi civilistici (10 anni ai sensi dell'art. 2220 c.c.). Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679 (ad esempio, accesso ai dati, rettifica e correzione dei dati, o loro cancellazione se non più necessari) è possibile contattare il Titolare del trattamento. Non è richiesto il consenso al trattamento in quanto il trattamento è





necessario per l'instaurazione di un rapporto contrattuale (art. 6.1(b) del Regolamento), per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6.1 (c) del Regolamento) o a fini di difesa in giudizio sulla base del legittimo interesse (art. 6.1(f) del Regolamento).

Tutti i dati personali forniti saranno raccolti presso la Segreteria Didattica del Dipartimento e trattati dall'Università, secondo le modalità indicate nell'informativa allegata al presente bando, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di copertura degli insegnamenti per l'erogazione dell'offerta formativa di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata.

Art. 12 – INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Università degli Studi dell'Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale, parte integrante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina <https://archivio.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e>

Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura di cui al presente bando possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.

Art. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Mariateresa Balsemin - tel. 0332 39 7001 - e-mail: mariateresa.balsemin@uninsubria.it

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla segreteria didattica della Scuola di Medicina tel. 0332 39 7000 - email: scuola.medicina@uninsubria.it

Art. 14 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione, si rimanda al Regolamento di Ateneo per la disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento ed alle norme vigenti in materia.

Art. 15 – PUBBLICAZIONE

Il decreto di indizione della selezione pubblica, gli allegati e l'esito della selezione sono pubblicati all'Albo on line dell'Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo (www.uninsubria.it) – Sezione Concorsi – Personale - Consulenti, collaboratori e docenti esterni – Incarichi di docenza.





ELENCO INSEGNAMENTI

Corso di Studio	L015 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
ID Coper.	236981
Insegnamento	SME0370 - LABORATORIO DI SICUREZZA SUL LAVORO
Des. Sede	Varese - Università degli Studi dell'Insubria
Anno corso	2
Des. Periodo	Annuale
Cod. Settore	MED/50
CFU	1
Ore	LAB-Laboratorio:20
Compenso	€ 756,54
Ulteriori requisiti	Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (classe LM/SNT4) ovvero titolo idoneo conseguito all'estero

Corso di Studio	L011 - INFERMIERISTICA
ID Coper.	261322
Insegnamento	SME0491 - INFERMIERISTICA DI FINE VITA - CO
Des. Sede	Varese - Università degli Studi dell'Insubria
Anno corso	3
Des. Periodo	Annuale
Cod. Settore	MED/45
CFU	1
Ore	LEZ-Lezione:15
Compenso	€ 567,41
Ulteriori requisiti	Laurea Magistrale nella classe LM/SNT1 ovvero Laurea Triennale in Infermieristica L/SNT1 e comprovata esperienza professionale attinente all'insegnamento da svolgere, ai sensi dell'art. 2, lett. d) del Bando ovvero titoli idonei conseguiti all'estero





ALLEGATO A

VALUTAZIONE E CRITERI

La Commissione ha a disposizione **100 punti**.

Il candidato per essere dichiarato idoneo deve raggiungere il punteggio minimo corrispondente a 30 punti

Titoli post lauream – massimo 20 punti

N.B. Il titolo di studio/requisito richiesto per la partecipazione non è oggetto di valutazione in quanto è requisito ai fini dell'ammissione alla procedura

- Dottorato di ricerca coerente per l'insegnamento da svolgere;
- Diploma di specializzazione per l'area medica;
- Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore universitario (art. 16 Legge n. 240/2010) nel Macro Settore cui appartiene il SSD dell'insegnamento da svolgere;
- Corsi certificati di perfezionamento;
- Master;
- Tirocini o borse di studio
- Soggiorni di studio

Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche – massimo 20 punti

- Produzione scientifica (inserire un massimo di 10 pubblicazioni);
- Ricerche e progetti;
- Partecipazione e organizzazione di convegni e seminari;
- Collaborazioni scientifiche;
- Congruenza con le discipline comprese nel settore scientifico disciplinare dell'insegnamento da svolgere;
- Livello di aggiornamento e continuità temporale della produzione scientifica;
- Originalità dei risultati ottenuti e rigore metodologico espresso;

Attività didattica – massimo 30 punti

- Esperienza didattica maturata in ambito universitario nel settore scientifico disciplinare dell'insegnamento da svolgere;
- Congruenza e attinenza con le tematiche oggetto dell'attività didattica da svolgere;
- Continuità didattica.

Esperienze professionali – massimo 30 punti

- Curriculum vitae attestante l'attività complessiva ritenuta utile ai fini della selezione;
- Funzioni ed incarichi ricoperti attinenti alla natura dell'insegnamento;





- Iscrizione Albi professionali;
- Esperienze professionali pertinenti all'ambito disciplinare dell'attività didattica da svolgere.





Informativa sul trattamento dei dati personali per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679, in seguito “GDPR”) e al Codice della Privacy D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali forniti per il conferimento di incarichi di insegnamento sono trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. Regolamento UE 2016/679, d'ora in avanti GDPR, e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, Regolamento UE 2016/679 per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Ateneo.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: mail: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it

Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it o l'indirizzo PEC: privacy@pec.uninsubria.it

2. Oggetto del trattamento

I dati trattati sono:

- dati anagrafici, personali e di contatto (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza), documento identità, contatti, titolo di studio conseguito, curriculum vitae, dati relativi alla prestazione o meno del servizio militare, coordinate di conto corrente;
- dati relativi ad attività in atto e precedenti;
- dati particolari (art. 9 del Regolamento): origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato), stato di salute per il personale appartenente alle categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68,
- dati giudiziari (art. 10 del Regolamento): dati relativi a condanne penali, reati che prevedono la destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impieghi civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento della seguente finalità:

3.1 Finalità contrattuali – il trattamento si basa sull'esecuzione di un contratto o di richieste precontrattuali

- gestione della procedura di conferimento dell'incarico;
- gestione della procedura per la liquidazione del compenso lordo percipiente (se l'incarico è a titolo oneroso);





- utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica;
- utilizzo dei servizi bibliotecari;
- accesso ai laboratori e altre strutture protette.

3.2 Finalità obbligatorie per legge – il trattamento si basa su un obbligo di legge

- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti e dell'assenza di cause ostative al conferimento dell'incarico;
- trattamento di dati giudiziari;
- applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del D Lgs. n. 81/2008;
- archiviazione e conservazione dati inerenti all'incarico;
- archiviazione e conservazione dei registri dell'attività didattica per l'incarico conferito

3.3 Finalità basate su interesse pubblico – il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

- trattamenti di dati particolari, ossia dati relativi all'origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato);
- trattamenti relativi allo stato di salute per le categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

3.4 Finalità basate su un legittimo interesse

- per perseguimento dell'interesse pubblico a fronte di richieste dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative.
- statistiche, su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificarne l'utente.

La base giuridica dei trattamenti è, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b) del GDPR, la necessità di adempiere all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) e, per i dati particolari, l'art. 9 comma 2 lettera b) e per i dati giudiziari, l'art. 10, è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) nonché dell'art. 2 sexies, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., la necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento. (D.P.R. n. 445/2000, D. Lgs. n. 42/2004, L. n. 240/2010; D.P.C.M. 3 dicembre 2013).

4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR.

I trattamenti sono relativi alle finalità descritte ai punti 3.1 e 3.4 rispettano le indicazioni del GDPR agli artt. da 5 a 11 e in osservanza di questi principi così come enunciati dal GDPR:

- Liceità;
- Minimizzazione, ovvero i trattamenti effettuati utilizzano il minimo dei dati indispensabili alla finalità per la quale sono stati raccolti;
- Limitazione, ovvero i trattamenti sono limitati alle finalità descritte al punto 3;





- Sicurezza, ovvero l'Università degli Studi dell'Insubria garantisce l'applicazione delle misure di sicurezza previste dagli standard internazionali e suggerite dalle migliori pratiche del settore;
- Correttezza, l'Università degli Studi dell'Insubria mette a disposizione gli strumenti per mantenere aderenti alla realtà i dati;
- Integrità, l'Università degli Studi dell'Insubria adotta le migliori pratiche di gestione dei dati affinché vengano ridotti al minimo gli errori nella gestione dei dati

5. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi dell'Insubria regolarmente autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. In particolare, a titolo esemplificativo:

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
- Pubblicazione dei dati (curriculum vitae e dichiarazioni) nel sito istituzionale dell'Università degli Studi dell'Insubria nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- Centro per l'Impiego territorialmente competente per i titolari di contratti di insegnamento;
- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;
- Soggetti pubblici e privati per la gestione del rapporto instaurato con l'Università;
- INAIL, INPS, Autorità di P.S., Autorità giudiziaria; Sportello unico per l'immigrazione e/o altre Autorità previste dalla Legge.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avvengono presso l'Università e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare.

6. Trasferimento dati all'estero

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

7. Periodo di conservazione dei dati

In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità. I dati personali inerenti all'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo in base alla normativa vigente in materia di





archiviazione anche per finalità storica imposti dalla normativa vigente (D.P.R. 445/2000, D. Lgs. 42/2004, D.P.C.M. 3 dicembre 2013).

8. Diritti dell'Interessato.

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all'Università degli Studi dell'Insubria, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.

Lei ha, altresì, il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@uninsubria.it

10. Reclamo

Nella Sua qualità di interessato al trattamento Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o all'Autorità Garante dello Stato dell'UE in cui l'Interessato risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme.

11. Eventuali modifiche all'informativa

La presente Informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, quindi, di verificare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

